

I pareri di camera e senato al dlgs sulle semplificazioni fiscali

# Modelli Intrastat snelliti

## Ko l'elenco delle prestazioni di servizi ricevute

DI ROBERTO ROSATI

**S**ui modelli Intrastat si può fare di più. In particolare, occorrerebbe sopprimere l'obbligo di presentazione dell'elenco riepilogativo delle prestazioni di servizi ricevute, oltretutto non conforme alla normativa comunitaria. Questo l'invito che il parlamento intende indirizzare al governo, secondo quanto si legge nei pareri sullo schema di decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali predisposti dalla camera e dal senato.

Il suggerimento, pressoché concorde, elaborato dalle commissioni dei due rami del parlamento riguarda l'art. 23 del progetto governativo, che prevede una sensibile riduzione delle informazioni che i contribuenti devono riportare negli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi scambiate con operatori di altri paesi dell'Ue. In base allo schema di dlgs, i predetti elenchi dovranno contenere in futuro soltanto il numero

di identificazione della controparte, il valore totale delle transazioni, il codice identificativo del tipo di prestazione resa o ricevuta e il paese di pagamento. Sarebbero sopresse tutte le altre informazioni attualmente richieste, per esempio il numero e la data della fattura, le modalità di erogazione del servizio e di incasso del corrispettivo. Essendo la disciplina della materia devoluta alla normativa secondaria, la semplificazione dovrebbe essere attuata con un provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con quella delle entrate.

Bisogna però tenere presente, come già osservato (si veda *ItaliaOggi* del 9 luglio scorso), che l'art. 50-bis del dl n. 69/2013 prevede la totale eliminazione dell'obbligo dell'elenco riepilogativo delle prestazioni di servizi ricevute, non previsto dalla normativa comunitaria, senza però fissare la decorrenza, che la norma aggancia all'entrata in vigore di altri provvedi-

menti, non ancora adottati.

Al riguardo, nella bozza di parere della camera si chiede all'esecutivo di valutare l'opportunità di anticipare l'operatività delle disposizioni del citato art. 50-bis, mentre la commissione di palazzo Madama, premesso di valutare positivamente l'intervento di semplificazione, sollecita espressamente il governo ad ampliarne la portata attraverso la soppressione dell'obbligo di inviare gli elenchi riepilogativi dei servizi ricevuti, «stante la non conformità di tale previsione al dettato comunitario».

Ad avviso dei senatori, inoltre, occorrerebbe cogliere l'occasione per introdurre un'ulteriore semplificazione dell'obbligo in esame a beneficio degli agricoltori che si avvalgono del regime speciale Iva. Posto, infatti, che tali soggetti sono esonerati dagli adempimenti relativi agli acquisti intracomunitari di beni fino all'importo annuo di 10.000 euro, il governo dovrebbe prendere in consi-

derazione l'opportunità di prevedere che anche le prestazioni di servizi connesse con gli acquisti in esame (per esempio, trasporto, installazione, perizia, collaudo), possano rientrare nella suddetta semplificazione, in modo da fruire in particolare dell'esonero dalla presentazione del modello Intrastat. Invero, questa ipotesi non sembra del tutto coerente con la normativa in vigore, per lo meno in relazione ad alcune delle fattispecie evocate, cioè gli acquisti di beni con installazione o collaudo a destinazione: si tratta, infatti, di fattispecie che non costituiscono acquisti intracomunitari di beni, ma cessioni interne nel territorio nazionale, che esulano pertanto dalla disciplina prevista per gli scambi intracomunitari e non fruiscono, quindi, dell'esonero da tassazione previsto per gli acquisti entro la soglia annua di 10.000 euro, né sono sottoposti all'obbligo Intrastat.

© Riproduzione riservata

## Iva, riordino delle sanzioni a settembre insieme al dlgs sull'abuso di diritto

Riordino delle sanzioni in materia di Iva a settembre di pari passo con l'abuso di diritto. La commissione finanze del senato, infatti, pur considerando valida la questione, ha ritenuto la stessa non attinente al dlgs sulle semplificazioni rimandando al rientro dalla pausa estiva, in sede di discussione del decreto sull'abuso di diritto, la modifica della sanzione in tema di omissione di integrazione della fattura o mancata emissione dell'autofattura. Queste violazioni, infatti, ad avviso della commissione finanze, sollecitata sul punto da rappresentanti delle associazioni di categoria, non devono essere soggette a sanzione o, quantomeno, le sanzioni devono essere ridotte. In particolare, nel caso di acquisti di beni o servizi forniti da un soggetto non residente a un soggetto residente, occorre integrare la fattura evidenziando l'Iva e procedere alla doppia registrazione sia sul registro vendite che acquisti. Questa operazione si traduce, di fatto, in una compensazione delle posizioni creditorie-debitorie di identico importo. L'inosservanza degli adempimenti di integrazione o emissione di autofattura e duplice registrazione delle fatture non comportano, realmente, alcuna evasione d'imposta e quindi, tali violazioni si devono ritenere di natura squisitamente formale. Pertanto, la sanzione dal 100% al 200% dell'imposta risulta sproporzionata e incoerente in quanto qualora l'Iva risulti detraibile non sussiste alcun danno all'erario. Malgrado ciò, però, in base all'art. 6, comma 9-bis, del dlgs 471/1997, «è punito con la sanzione amministrativa compresa fra il 100 e il 200% dell'imposta, con un minimo di 258 euro, il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, non assolve l'imposta relativa agli acquisti di beni o servizi mediante il meccanismo dell'inver-

sione contabile. La medesima sanzione, poi, si applica al cedente o prestatore che ha irregolarmente addebitato l'imposta in fattura omettendone il versamento. Qualora l'imposta sia stata assolta, ancorché irregolarmente, dal cessionario o committente ovvero dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto alla detrazione ai sensi dell'art. 19 del dpr e 633/1972, e successive modificazioni, la sanzione amministrativa è pari al 3% dell'imposta irregolarmente assolta, con un minimo di 258 euro, e comunque non oltre 10.000 euro per le irregolarità commesse nei primi tre anni di applicazione delle disposizioni del presente periodo». È, quindi, prevista una sanzione ridotta pari al 3% dell'imposta nel caso in cui l'imposta risulta irregolarmente assolta, considerando tale reato meno grave rispetto a quello dell'inversione contabile che invece non reca danno all'erario. È pertanto necessaria una revisione della norma in quanto non è coerente sanzionare pesantemente una violazione che non comporta evasione di imposta e con una sanzione molto più lieve un inadempimento che invece causa un danno all'erario. Inoltre, occorre tener presente che le recenti pronunce della Cassazione in tema di autoliquidazione dell'imposta con il meccanismo dell'autofatturazione (reverse charge) non giungono alle stesse conclusioni. Infatti, la sentenza n. 20771 del 2013 della Suprema corte, afferma che è in caso di mancata autofatturazione è dovuta la sanzione pari al 100% dell'imposta, nella sentenza n. 20774/2013 la stessa fattispecie non viene sanzionata, in quanto viene considerata formale e non sostanziale. La sentenza n. 20486/2013 prevede la sanzione più ridotta prevista dall'art. 6 comma 9-bis pari al 3% dell'Iva non documentata.

Giovanni Musso

### BREVI

«È da valutare la costituzione di un fondo di garanzia per le casse di previdenza privatizzate, allo scopo di assicurare la stabilità finanziaria e la certezza dei trattamenti previdenziali, quale attuazione di un principio di solidarietà intercategoriale e di autonomia responsabile del sistema, in grado di scongiurare l'intervento dello stato». Lo ha detto Giuliano Poletti, ministro del lavoro e delle politiche sociali, in un'intervista pubblicata da Ragionieri & Previdenza, la rivista della Cassa nazionale di previdenza dei ragionieri, guidata da Luigi Pagliuca.

«Agli studi professionali e ai loro dipendenti viene chiesto un sacrificio troppo alto». Così Marco Cuchel, presidente dell'Associazione nazionale commercialisti, commenta l'esclusione dal rifinanziamento della cassa integrazione dei dipendenti degli studi professionali, un comparto che conta circa 800 mila addetti ma che, secondo i dati, ha pesato solo per l'1% sul totale dell'importo che lo stato ha impiegato nel 2013 per la Cig.

### DELEGA

## Comunicazioni black list da rivedere

DI BEATRICE MIGLIORINI

Comunicazioni black list da riscrivere. È necessario, infatti, che sia meglio specificato che il limite annuale entro cui scatta l'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate, che passa da 500 a 10 mila euro, è riferito all'ammontare complessivo e non a ciascuna operazione. A tal fine, inoltre, è opportuno che il ministero dell'economia e delle finanze, con un decreto ad hoc, meglio definisca modalità e termini di trasmissione delle informazioni all'amministrazione finanziaria. Queste le raccomandazioni al testo del dlgs sulle semplificazioni fiscali (A.G. n. 99) che le commissioni finanze di camera e senato hanno ritenuto opportuno sottoporre all'attenzione del governo (si veda *ItaliaOggi* del 2 agosto 2014) con l'emanazione dei pareri. Se da un lato, però, la VI commissione di palazzo Madama ha ritenuto sufficiente chiedere una precisazione al governo «in modo da rendere inequivoco che il limite dei 10 mila euro introdotto non si intende per singola operazione ma è un limite complessivo annuo», la VI commissione di Montecitorio ha ritenuto opportuno andare oltre, chiedendo la riscrittura della disposizione. In particolare, ad avviso degli addetti ai lavori della commissione finanze della camera, che invieranno il parere definito all'esecutivo nella giornata di oggi, è necessario specificare che «al fine di contrastare l'evasione fiscale operata nella forma dei cosiddetti caroselli e cartiere, anche in applicazione delle nuove regole europee sulla fatturazione elettronica, i soggetti passivi all'Iva comunicano annualmente per via telematica all'Agenzia delle entrate, secondo modalità e termini definiti con decreto del Mef, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in paesi cosiddetti black list, qualora l'ammontare complessivo annuale di tali operazioni sia superiore a 10 mila euro».